

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE N. 6

ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/01

(IN TEMA DI REATI AMBIENTALI)

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>19/12/2017</i>
Revisione:	<i>Diego Brugnoli</i>		<i>12/12/2024</i>
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>24/01/2024</i>
Revisione:			

1. I reati ambientali
2. I processi e le aree a rischio individuate
3. I presidi di controllo
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

1. I REATI AMBIENTALI

I reati ambientali considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono individuati dal citato articolo **25-undecies** come segue:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- scarichi sul suolo (artt. 103 e 137, comma 11, D. Lgs. 152 del 2006);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (artt. 104 e 137, comma 11, D. Lgs. 152 del 2006);
- scarichi in reti fognarie (art. 107 e 137 D. Lgs. 152 del 2006);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108 e 137 D. Lgs. 152 del 2006);
- scarichi di acque reflue (art. 137 D. Lgs. 152 del 2006);
- scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13, D. Lgs. 152 del 2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs. 152 del 2006);
- omessa bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. 152 del 2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D. Lgs. 152 del 2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. 152 del 2006);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260 del D. Lgs. 152 del 2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D. Lgs. 152 del 2006);
- emissioni in atmosfera con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 del D. Lgs. 152 del 2006);
- importazione o esportazione, senza certificato o licenza, di particolari esemplari, animali e vegetali, in via d'estinzione (art. 1 della legge 150 del 1992);
- commercio di particolari esemplari animali e vegetali (art. 2 della legge 150 del 1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-bis della legge 150 del 1992);
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 della legge 150 del 1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze nocive (art. 3, comma 6, della legge 549 del 1993);
- inquinamento doloso dei mari (art. 8 del D. Lgs. 202 del 2007);
- inquinamento colposo (art. 9 del D. Lgs. 202 del 2007).

L'articolo 25-*undecies* del Decreto è stato introdotto¹ sulla scia di una politica comunitaria volta a costruire, mediante scelte condivise tra i diversi Stati, un diritto penale dell'ambiente. Ed infatti, l'art. 7 della direttiva 2008/99/CE imponeva agli Stati membri di adottare le *"misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive"*.

Tuttavia, mentre la Direttiva faceva riferimento ad una vasta gamma di fattispecie di "pericolo concreto" e di "danno", il legislatore delegato si è visto costretto a fare riferimento, per la responsabilità degli enti, a fattispecie contravvenzionali e di "pericolo astratto" già presenti nel nostro ordinamento penale, con conseguenze rilevanti: nel nostro ordinamento si è adattata una tecnica di tutela anticipata che punisce la condotta in quanto astrattamente pericolosa, prescindendo dall'effettiva offesa ad un concreto bene giuridico.

Inoltre, la Direttiva richiedeva che il reato fosse stato posto in essere con dolo o grave negligenza, mentre il D. Lgs. 121/2011 non precisa nulla sul piano dell'elemento soggettivo del reato con l'effetto che, nel nostro ordinamento (ove la maggior parte dei reati di cui si discute sono contravvenzioni, e non delitti), ad integrare il reato è sufficiente anche la "colpa semplice" o "generica", da intendersi come negligenza, imprudenza ed imperizia nello svolgimento dell'attività senza che sia richiesta la violazione di una particolare norma cautelare.

In linea generale si ricorda che, così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità amministrativa dell'ente, anche i reati sopra richiamati devono essere compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Si badi che l'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbe essere ravvisato anche nel risparmio dei costi di gestione.

Si segnala che la legge 22 maggio 2015, n. 68 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015) reca importanti novità in materia di delitti contro l'ambiente.

Con tale provvedimento, in particolare, il legislatore ha introdotto nel codice penale un nuovo Titolo VI-bis, denominato *"Dei delitti contro l'ambiente"*. Esso ricomprende numerose nuove incriminazioni, alcune delle quali rilevanti anche per l'insorgenza di responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. 231/01, tra le quali, in particolare, si richiamano i reati di inquinamento ambientale (punito anche a titolo di colpa), disastro ambientale (parimenti punito anche a titolo di colpa) e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Inoltre, viene introdotta una circostanza aggravante, prevista dall'art. 25-*undecies*, per l'ipotesi in cui le associazioni per delinquere di cui all'art. 416 e 416-*bis* c.p. siano finalizzate a commettere reati ambientali.

Il provvedimento normativo incide, poi, su alcune disposizioni del D. Lgs. 152/2006 (artt. 257 e 260) e della L. 150/1992, nonché sulla disciplina complessivamente elaborata dal codice penale in ordine ai reati ambientali.

Nel seguito è riportata l'illustrazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi dalla Cooperativa ProgettoPersona nell'ambito in esame. Si tratta, prevalentemente, di reati connessi con il settore dei rifiuti, intendendosi per rifiuto *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"*, così come precisato dall'art. 153 lett. a) del D. Lgs. 152/2006, nonché di reati in tema di emissioni in atmosfera.

¹ Dal D. Lgs. del 7 luglio 2011, n. 121.

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

[I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, delle biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

[II]. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sebbene sulla base della mappatura dei rischi condotta nella Cooperativa ProgettoPersona non si ritenga possibile escludere *tout court* l'applicazione della fattispecie di cui al comma 1, n. 1), della disposizione in commento, la concreta probabilità che tale illecito si realizzi, sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, è, tuttavia, da considerarsi remota.

Non si ritengono, al contrario, applicabili all'ente le ipotesi di cui al comma 1, n. 2), e al comma 2.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 250 a 600 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 *undecies* comma 1 bis e dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, è prevista la seguente sanzione interdittiva per una durata non superiore a un anno: l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

[II]. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

[III]. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Anche in questo caso, sebbene sulla base della mappatura dei rischi condotta nella Cooperativa ProgettoPersona non si ritenga possibile escludere *tout court* l'applicazione della fattispecie di cui al primo comma della disposizione in commento, la concreta probabilità che tale illecito si realizzi, sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, è, tuttavia, da considerarsi remota. Non si ritiene, al contrario, applicabile all'ente l'ipotesi di cui al comma 2.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 *undecies* comma 1 bis e dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, è prevista la seguente sanzione interdittiva per una durata non superiore a un anno: l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II]. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello

verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA A COMMITTERE UNO DEI REATI PREVISTI DAL TITOLO VI-BIS DEL CODICE PENALE (ART. 452-OCTIES C.P.)

[I]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

[II]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

[III]. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sebbene sulla base della mappatura dei rischi condotta nella Cooperativa ProgettoPersona non si ritenga possibile escludere *tout court* l'applicazione della fattispecie prevista dal primo comma della disposizione in commento, la concreta probabilità che tale illecito si realizzi è, tuttavia, da considerarsi remota.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 1000 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

SCARICHI SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (ART. 137, COMMA 11, D. LGS. 152/2006)

[XI] Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

SCARICHI SUL SUOLO (ARTT. 103 E 137, COMMA 11, D. LGS. 152/2006)

[I] È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;*
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;*
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;*
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.*

[II] Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

[III] Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (ARTT. 104 E 137, COMMA 11, D. LGS. 152/2006)

[I] È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

[II] In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

[III] In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme

restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

[IV] In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

[IV bis]. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

[V] Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

[V-bis] In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

[VI] Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma

3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

[VII] Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

[VIII] Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Con riguardo alle fattispecie testé richiamate, si precisa che non è indispensabile che lo scarico abbia ad oggetto acque reflue industriali, giacché né la norma di cui all'art. 137, comma 11, né gli artt. 103 e 104 lo richiedono – salvo le tassative eccezioni riferite a specifiche categorie di reflui.

I reati *de quo* hanno natura di violazioni sostanziali e non meramente formali: le norme sono volte, infatti, a salvaguardare una risorsa protetta con riferimento ad una generale categoria di condotte (gli scarichi che recapitano sul suolo o nel sottosuolo).

L'effettiva portata incriminante dell'art. 137, comma 11, dipende dall'ampiezza e conformazione delle eccezioni ai divieti posti dagli articoli 103 e 104, che contemplano due tipologie di previsioni derogatorie:

- un primo gruppo è rappresentato da eccezioni *tout court*, di portata generale, al divieto di scarico, prevalentemente stabilite nell'art. 103;
- un secondo gruppo di deroghe è, invece, strutturato sulla possibilità di autorizzazione allo scarico per singoli impianti e nella ricorrenza di specifiche condizioni. È il caso di tutte le ipotesi di cui all'art. 104 per le immissioni sotterranee, nonché della lett. c) dell'art. 103. In tutte le suddette ipotesi, la norma stabilisce che la deroga operi per il necessario tramite di un'attività di accertamento, autorizzazione ed imposizione di specifiche prescrizioni da parte della p.a. In questi casi, il divieto posto in linea generale dalla fattispecie è violato quando manchi l'autorizzazione.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 11, la sanzione pecuniaria è da 200 a 300 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un

modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 *undecies* 7 e dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D. LGS. 152/2006)

[I] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

1. *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
2. *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

[II] Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.

[III] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[IV] Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

[V] Chiunque in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

[VI] Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[VII] Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro.

[VIII] I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

[IX] Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Il primo comma dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 incrimina **l'attività di gestione dei rifiuti in mancanza, a seconda delle ipotesi, di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui alla sottesa disciplina amministrativa**. La disposizione in esame punisce, più specificamente, la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione in mancanza di titolo abilitativo o di comunicazione.

Secondo la giurisprudenza², si tratta di un reato comune, che può essere commesso anche da un soggetto che non svolge professionalmente l'attività di gestione dei rifiuti.

La fattispecie incriminatrice configura un reato di "pericolo astratto", che punisce l'esercizio di attività fuori dal preventivo controllo della Pubblica Amministrazione, anche qualora, in concreto, le varie attività vengano svolte nel rispetto sostanziale dell'ambiente.

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, è sufficiente anche una singola condotta delittuosa perché si configuri il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma 1), che si perfeziona, quindi, nel momento e nel luogo in cui essa si compie³. In questo aspetto si coglie la differenza rispetto al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (all'art. 260) che sanziona, invece, la continuità dell'attività illecita. La Corte di Cassazione ha stabilito che il trasporto di rifiuti propri non pericolosi effettuato tramite mezzi propri non autorizzati integri il reato di cui all'art. 256, comma 1, D. Lgs. 152/2006 anche se avvenuto in via eccezionale o ne sia stata provata la sua "assoluta periodicità".

Occorre, pertanto, avvalersi di imprese esercenti servizi di trasporto rifiuti regolarmente autorizzate e iscritte all'apposito albo.

² Cass., sez. III, 15.06.2011, n. 2397, Graniero.

³ Cass. Pen., 20 novembre 2007, n. 358, in CED, Cass., 2008.

Inoltre, la giurisprudenza è univoca nel sostenere che il produttore / detentore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all'auto-smaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio, ha il dovere di accertarsi che coloro ai quali conferisce il rifiuto per il suo smaltimento definitivo siano forniti, ognuno per le attività di pertinenza, delle dovute autorizzazioni e che l'omesso controllo sulla sussistenza di tale requisito comporti una responsabilità penale quantomeno a titolo di colpa⁴. Pertanto, applicando i principi in materia di concorso di persone, si può ritenere che il produttore di rifiuti nel momento in cui conferisce a un soggetto non autorizzato la gestione dei rifiuti, proprio perché gravato da un obbligo di verifica della esistenza e regolarità dell'autorizzazione, risponde a titolo di concorso del reato di cui all'art. 256 D. Lgs. 152/2006.

Si tenga, altresì, presente che trattare o trasportare rifiuti diversi da quelli per cui si è autorizzati equivale a non avere autorizzazione alcuna. La giurisprudenza è altresì univoca nell'equiparare all'assenza di titolo abilitativo il titolo scaduto⁵ e quello sospeso⁶ (ad esempio, per mancato pagamento dei relativi diritti).

Il secondo comma dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 sanziona il reato di **deposito incontrollato e di abbandono di rifiuti**.

Si tratta di un "reato proprio", che può essere commesso solo dai titolari di imprese o dai responsabili di enti.

Il discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo (sanzionato dall'art. 255, comma 1, D. Lgs. 152/2006) è stato individuato dal legislatore, a parità di condotta, dallo *status* dell'autore dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, oppure dell'immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione dei divieti di cui all'art. 192, commi 1 e 2.

L'abbandono sussiste in presenza di condotte incompatibili con una qualsiasi delle forme di legittima gestione (stoccaggio, messa in riserva, realizzazione di discarica autorizzata) dei rifiuti.

Si tratta di un reato commissivo, che punisce condotte, anche occasionali ed episodiche, relative a quantitativi modesti di rifiuto. Diversamente, qualora l'abbandono presenti caratteri di frequenza e/o di significativa quantità, sarà punito in base alla più severa fattispecie di discarica abusiva.

In giurisprudenza⁷, si ritiene "incontrollato" sia il deposito temporaneo realizzato dal produttore nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti⁸ (e non presso terzi), che ecceda i limiti quantitativi e temporali di cui all'art. 183, lett. bb), sia il deposito alla rinfusa, per categorie disomogenee, senza rispettare le norme tecniche previste⁹.

Ad escludere la sussistenza del reato di deposito incontrollato di rifiuti non vale il fatto che il deposito avvenga sotto la sorveglianza del detentore e, magari, che siano rispettate tutte le condizioni che garantiscono la salvaguardia dell'ambiente: secondo la Corte di Cassazione, non rileva il controllo fattuale-materiale del deposito, bensì la sua legittimità giuridica, sussistente nei limiti temporali, quantitativi e modali di cui all'art. 183, lett. bb).

In giurisprudenza si è affermato che, una volta violate le condizioni richieste dall'art. 183, lett. bb), il relativo deposito vada qualificato come "deposito preliminare" o "messa in riserva" ove finalizzato a operazioni, rispettivamente, di smaltimento o di recupero, oppure come deposito incontrollato qualora non finalizzato a nessuna delle due operazioni¹⁰.

⁴ Cass. 27 marzo 2007, in *Riv. Amb. e lav.*, 2007.

⁵ Cass., sez. III, 09.06.2004, n. 30351, Giardino.

⁶ Cass., sez. III, 15.05.2007, n. 24467, Bertagna.

⁷ Cass., sez. III, 10.11.2009, n. 49911, Manni.

⁸ Cass., sez. III, 24.01.2012, n. 7606, Agrosi.

⁹ Cass., sez. III, 17.01.2012, n. 5042, Golfrè.

¹⁰ Cass., sez. III, 30.11.2006, n. 39544, Tresolat.

Il terzo comma dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 punisce chiunque **realizza o gestisce una discarica non autorizzata**.

Per "realizzazione" si intende l'allestimento dell'area utilizzata come sito di discarica (ad esempio, tramite lavori di sbancamento, livellamenti, strade di accesso che rendano il sito utilizzabile ai fini di deposito). Il reato di realizzazione di discarica abusiva si consuma al momento in cui i lavori possono dirsi sufficienti ai fini del recepimento del conferimento di rifiuti.

Nel D. Lgs. 152/2006 non si rinviene una definizione di "discarica". Secondo la giurisprudenza¹¹, i requisiti necessari per integrare il concetto di "discarica" sono:

- un accumulo non occasionale di rifiuti in una determinata area (che può realizzarsi anche all'interno del luogo di produzione dei rifiuti);
- l'eterogeneità dell'ammasso dei materiali o sostanze;
- la definitività dell'abbandono;
- il degrado quanto meno tendenziale dello stato dei luoghi, per effetto della presenza dei materiali e delle sostanze ammassate.

Pertanto, mentre ripetuti atti di abbandono o isolati ammassi quantitativamente significativi di rifiuti integrano il reato di discarica abusiva, abbandoni saltuari, o comunque quantitativamente modesti, specie se aventi ad oggetto rifiuti non pericolosi, integrano il reato di abbandono di rifiuti, ai sensi dell'art. 256, comma 2, D. Lgs. 152/2006, ove posti in essere da imprenditori o titolari di enti.

Il quarto comma dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 prevede una riduzione delle pene previste ai commi 1, 2 e 3 nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per iscrizioni o comunicazioni.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria è da 100 a 250 quote. In relazione alla violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria non è inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria non è inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote.

Le predette sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4, del D. Lgs. 152/2006; ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se i) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ii) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente i) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ii) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

¹¹ Cass., sez. III, 14.01.2010, n. 6266, Bellini.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 *undecies* 7 e dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D. LGS. 152/2006)

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

[II] Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[III] Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

[IV] L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

La norma, come si vede, distingue due ipotesi: da un lato, la condotta del soggetto che cagiona l'inquinamento del sito e non provveda alla bonifica, dall'altro la mancata comunicazione ai sensi dell'art. 242 T.U.A.

La Suprema Corte ha precisato che il reato di mancata effettuazione della comunicazione non è configurabile nei confronti di colui che - pur proprietario del terreno - non ne abbia cagionato l'inquinamento.

La disciplina in tema di bonifica di siti contaminati non si applica nel caso di abbandono di rifiuti. Qualora, a seguito di rimozione o smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, sia accertato il superamento dei limiti di legge, occorre procedere alla

caratterizzazione dell'area, al fine di accertare la eventuale necessità di bonificare l'area. In altre parole, la procedura di bonifica deve essere attivata solo dopo che si sia accertato il superamento dei livelli di attenzione.

Si tratta di un reato di evento, a condotta libera, sottoposto ad una condizione obiettiva di punibilità negativa. L'evento cui la norma dà rilevanza è esclusivamente di danno, e consiste nel mero inquinamento, con esclusione del pericolo di inquinamento.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria è da 100 a 250 quote. In relazione alla violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se i) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ii) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente i) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ii) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

**VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI
(ART. 258, COMMA 4, SECONDO PERIODO, D. LGS. 152/2006)**

[I] I soggetti di cui all'art. 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

[II] I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di Ente o di impresa che non adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicati nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

[III] Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello

dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

[IV] Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[V] Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

[V bis] I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

[V ter] Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Il quarto comma dell'articolo 258 D. Lgs. 152/2006, al secondo periodo, estende l'applicabilità della pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

In materia di smaltimento di rifiuti, la giurisprudenza ha precisato che il reato di cui all'art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006, a differenza di quanto richiesto dalla stessa norma per l'illecito amministrativo conseguente alla sussistenza di un difetto meramente formale della

documentazione di trasporto, presuppone una divergenza di carattere sostanziale tra l'indicazione effettuata in detta documentazione e quanto realmente trasportato¹².

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 150 a 250 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D. LGS. 152/2006)

[I] Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più azioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

[II] Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[III] Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

[IV] Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

[IV-bis] E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati *de quo* è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. 231/2001.

Non è sempre agevole distinguere tra concorso nei reati o negli illeciti amministrativi in materia di rifiuti (concernenti, cioè, singole operazioni di trasporto, abbandono, etc.) e il reato complesso rappresentato dall'art. 260. Secondo la giurisprudenza, decisiva sarà la

¹² Cass., 4 marzo 2008, n. 15482.

consapevolezza di apportare un contributo che arricchisca la stabilità e continuità dell'attività organizzata, con relativo ingiusto profitto, oppure la più circoscritta consapevolezza di svolgere singole operazioni illecite atomisticamente considerate, al di fuori di una stabile organizzazione.

Si precisa che il delitto può essere commesso anche nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri vincoli di legge.

Per la configurabilità del delitto occorre una pluralità di operazioni: tale pluralità può concernere una sola operazione, ovvero distinte tipologie di operazioni.

Secondo la Corte di Cassazione¹³, il quantitativo ingente va rapportato non alle singole operazioni di gestione, magari di per sé aventi ad oggetto quantitativi modesti di rifiuti, bensì al totale, rappresentato dalla somma delle varie singole operazioni.

La Suprema Corte ha evidenziato come il profitto conseguito dall'autore della condotta possa consistere anche nella semplice riduzione dei costi aziendali. Tale affermazione assume importanza anche ai fini della definizione di "interesse o vantaggio" che costituiscono i criteri di imputazione soggettiva previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 231/01 e che fondano la responsabilità dell'ente.

La L. 68 del 22.5.2015 ha previsto che, nel pronunciare sentenza di condanna, il giudice disponga obbligatoriamente la confisca, anche per equivalente, delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 260 D. Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è da 300 a 500 quote. In relazione alla violazione del comma 2 dell'art. 260 D. Lgs. 152/2006 la sanzione pecuniaria è da 400 a 800 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 undecies 7 e dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

¹³ Cass., sez. III, 20.11.2007, n. 358, Putrone.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS D. LGS. 152/2006)

[I] I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo

188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

[II] I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata del servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

[III] Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

[IV] Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che

occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

[V] Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

[VI] Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

[VII] Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

[VIII] Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[IX] Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

[IX bis] Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione sia applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

[IX ter] Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione

immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Il legislatore persegue lo scopo di assicurare la tracciabilità dei rifiuti dal momento della loro produzione fino alla loro destinazione finale (tramite smaltimento o recupero). Di recente, al tradizionale sistema cartaceo di tenuta, compilazione ed esibizione di registri di carico e scarico, nonché, in caso di trasporto, di formulari di identificazione dei rifiuti, risultato insufficiente ai fini di una tutela efficace e tempestiva, si è affiancato un sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, cui sono tenuti i soggetti individuati ai sensi dell'art. 188-ter D. Lgs. 152/2006.

Analogamente a quanto già visto per il sistema cartaceo di tracciabilità dei rifiuti, il sesto comma dell'art. 260-bis estende l'applicabilità della pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

La stessa pena è applicabile (ex comma 7) al trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché a colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Tuttavia, ai sensi del comma 9, nel caso di assenza di pregiudizio per la tracciabilità dei rifiuti, il legislatore degrada l'illecito penale in illecito amministrativo.

L'ottavo comma dell'art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 estende, infine, l'applicabilità della pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. al trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, dell'art. 260-bis D. Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è da 150 a 250 quote. In relazione alla violazione del comma 8, secondo periodo, dell'art. 260-bis D. Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è da 200 a 300 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI (ART. 279, COMMA 5, D. LGS. 152/2006)

[I] Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

[II] Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

[III] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

[IV] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

[V] Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[VI] Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

[VII] Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Il comma 5 dell'art. 279 prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale della fattispecie incriminatrice prevista dal comma 2, che trova applicazione nei casi in cui il superamento dei valori limite fissati dalla pubblica autorità sia particolarmente elevato, sì da superare anche i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con il reato di cui al comma 2, il legislatore punisce la condotta di chi, nell'esercizio dello stabilimento, produce emissioni inquinanti in misura e modalità tali da violare i valori limite di emissione o le prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa competente.

Ai fini della configurabilità di tale contravvenzione occorre fare riferimento alla definizione che del concetto di "valore limite di emissione" fornisce l'art. 268, lett. q): è tale il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.

Tornando all'ipotesi richiamata dal D. Lgs. 231/01, il D. Lgs. 152/2006 non specifica cosa si debba intendere per qualità dell'aria. La lacuna è stata colmata dall'art. 2, comma 1, lett. h), D. Lgs. 155/2010, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, che l'ha definito come il "*livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato*".

Sanzioni Pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 250 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni Interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

2. I PROCESSI E LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Le potenziali aree a rischio reato, nel settore dei reati ambientali, che la Cooperativa ProgettoPersona ha individuato riguardano le attività concernenti:

- a. Attività e servizi per gli utenti;
- b. Gestione dei rifiuti prodotti all'interno degli uffici e dello stabilimento;
- c. Qualifica e valutazione dei fornitori.

3. I PRESIDI DI CONTROLLO

L'obiettivo delle procedure e dei presidi di seguito indicati è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla legge ed alla politica aziendale, così da prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1.

In linea generale è fatto divieto ai Destinatari di:

- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, il presente Modello prevede il rispetto delle regole di seguito indicate:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente in materia ambientale;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale 1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- astenersi dall'abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti.

Con riferimento ai reati ambientali sono stati individuati i seguenti presidi di controllo per i vari processi e aree a rischio:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Attività e servizi per gli utenti	Codice etico Erogazione servizio Modalità di erogazione del servizio Definizione organizzazione e gestione
Gestione dei rifiuti prodotti all'interno degli uffici e dello stabilimento	Codice etico Gestione farmacia
Qualifica e valutazione dei fornitori	Codice etico Procedura acquisti Da amministrazione a servizi Approvvigionamenti

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello, e salvo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'O.d.V.:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto. A tal fine, l'O.d.V. condurrà – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi ed alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e nomine in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e a tutte le sedi rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Ove l'Organismo di Vigilanza nominato dovesse difettare della idonea competenza tecnica in materia ambientale, il medesimo, nell'ambito del proprio potere discrezionale ed autonomia di spese si avvarrà dei più accreditati professionisti del settore.

L'ente garantisce, inoltre, a favore dello stesso Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle criticità, nonché notizie di eventuali problematiche ambientali accertate o presunte. Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'O.d.V. può avvalersi di tutte le risorse competenti dell'ente.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato, con periodicità definita, quanto segue:

- un elenco delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che abbiano generato provvedimenti a carico dell'ente;
- il programma delle misure ritenute più opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di tutela ambientale;
- eventuali rimostranze legate alla tematica ambientale provenienti dall'esterno;
- un elenco dei contratti stipulati con fornitori, consulenti esterni, appaltatori e/o collaboratori secondo modalità non standard;
- casi di procedure rivelatesi inefficaci;
- livello di preparazione delle emergenze.

L'O.d.V. viene, inoltre, informato semestralmente dalle funzioni aziendali interessate (tramite apposite relazioni) in merito alla conduzione delle attività dell'ente nelle aree sensibili e, immediatamente, in caso di commissione di

reati o di condotte potenzialmente idonee a integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, nonché nell'ipotesi di:

- violazioni accertate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- condotte/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dall'ente.

La funzione preposta deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, ed ogni anomalia significativa riscontrata.

Eventuali modifiche o integrazioni dei flussi informativi che saranno ritenuti utili per il corretto esercizio della propria attività sono rimesse alla competenza dell'Organismo di Vigilanza.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza vorrà dotarsi.